[luogo], [data]

Spett.le
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile – Crisi d'impresa
Liquidazione Giudiziale EPIZZA S.P.A.
R.G. N. 142/2023

Alla cortese attenzione Egregio Dott. Danilo Cannella
nella qualità di curatore Liquidatore Giudiziale

Oggetto: Impegno di confidenzialità e riservatezza per l'ottenimento di informazioni relative al credito IVA endoconcorsuale della L.G. EPIZZA S.P.A oggetto di procedura competitiva di vendita a mezzo commissionario ex D.M. 32/2015 e approvazione espressa del contenuto dell'avviso di vendita

Egregio curatore,

allo scopo di essere autorizzati ad accedere alla data-room e ottenere informazioni relative al credito IVA endoconcorsuale di EPIZZA S.P.A, oggetto della procedura competitiva di vendita telematica asincrona a mezzo commissionario ex D.M. 32/2015, il sottoscritto [...], nato a [...], il [...] e residente in [...], via [...], codice fiscale [...], non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante di [...], con sede in [...], codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di [...] (di seguito anche "Parte Ricevente"), assume espressamente, con la sottoscrizione della presente, l'impegno incondizionato a mantenere confidenziali e riservate le informazioni e i documenti relativi al credito IVA endoconcorsuale della L.G. EPIZZA S.P.A.

1. Ai fini del presente Impegno, le "Informazioni Riservate" comprendono tutta la documentazione presente in data-room e segnatamente i dati e le informazioni contenuti nei seguenti documenti:
    a. Dichiarazioni annuali IVA presentate dalla Procedura
    b. Liquidazioni periodiche IVA presentate dalla Procedura
    c. Modelli di pagamento F24 presentati dalla Procedura
    d. Fatture attive e passive, rispettivamente, emesse e ricevute dalla Procedura
    e. Dichiarazione IVA ex art 74-bis presentata dalla Procedura
    f. Schede contabili accese a clienti e fornitori
    g. Ogni altra documentazione presente in data-room

2. Ai fini del presente Impegno di Riservatezza, il termine "Rappresentanti" comprende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli amministratori, i funzionari, i dipendenti, i consulenti tecnici, gli *advisor*, ovvero altri rappresentanti, inclusi consulenti legali, commercialisti e consulenti finanziari ed ogni altra persona che agisce per conto della Parte Ricevente, ovvero da questa nominati, sotto ogni forma, ai fini della valutazione del credito IVA endoconcorsuale.

3. La Parte Ricevente prende atto della natura strettamente confidenziale delle Informazioni Riservate e s'impegna a mantenere tali Informazioni Riservate ed a non divulgare, scambiare, pubblicare o rendere in alcun modo disponibili a terzi, neanche mediante riproduzione fotostatica o di altra natura, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante, fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 5 e 6 che seguono.

4. La Parte Ricevente dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ed appropriati per garantire la protezione e la segretezza alle Informazioni Riservate e per prevenirne ogni furto, manipolazione, distrazione, accesso o uso non autorizzato. La Parte Ricevente dovrà garantire che le persone o gli enti a cui le Informazioni Riservate vengono fornite in conformità al presente Impegno di Riservatezza mantengano tali informazioni riservate e non le divulghino a persone o ad enti non autorizzati.

5. La Parte Ricevente si obbliga ad utilizzare le Informazioni Riservate di cui al precedente articolo 1, esclusivamente per considerare, valutare il credito IVA endoconcorsuale al fine di presentare una proposta irrevocabile d'acquisto dello stesso e partecipare alla procedura competitiva di vendita (lo "Scopo Consentito"); è fatto di vieto di utilizzare le informazioni alle quali si è avuto accesso per scopi diversi; si obbliga, inoltre, per il periodo indicato all'Articolo 9, salvo quanto previsto agli Articoli 6 e 7 che seguono, a non divulgarle a terzi ed a non utilizzare le Informazioni Riservate per uno scopo diverso dallo Scopo Consentito, ovvero con modalità che possano, direttamente o indirettamente, essere pregiudizievoli per le persone cui tali informazioni si riferiscono.

   A titolo meramente indicativo e non esaustivo sono considerati violazione di questo impegno non soltanto l'utilizzo delle informazioni riservate per finalità diverse dalla Scopo Consentito, ma anche le seguenti condotte che sono ritenute pregiudizievoli per l'ordinato svolgimento della procedura competitiva di vendita e lesive del diritto di privacy delle persone cui tali informazioni si riferiscono.

6. Senza pregiudizio per quanto previsto dagli Articoli 2, 3 e 4 che precedono, la Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante esclusivamente qualora tali informazioni:

   (a) siano già in possesso della Parte Ricevente al momento della divulgazione ai sensi del presente Impegno di Riservatezza; ovvero

   (b) siano di pubblico dominio o lo diventino per cause diverse dal mancato rispetto da parte della Parte Ricevente delle disposizioni di cui al presente Impegno di Riservatezza; ovvero

   (c) siano richieste da una qualsiasi autorità o tribunale avente giurisdizione nei confronti della Parte Ricevente, in forza di una qualsiasi legge, ordine, decreto o regolamento, restando inteso che in tal caso la Parte Ricevente dovrà

prontamente darne comunicazione scritta alla Parte Divulgante, prima di fornire le informazioni richieste, in modo da permettere alla Parte Divulgante di adottare le misure protettive o i rimedi che possa ritenere adeguati. Qualora tale misura o rimedio non dovesse essere concesso, ovvero se la Parte Divulgante dovesse rinunciare ai propri diritti derivanti dal presente Impegno di Riservatezza, la Parte Ricevente o i suoi Rappresentanti potranno divulgare unicamente quella parte (ed esclusivamente quella parte) delle Informazioni Riservate che si richiede per legge che vengano divulgate e faranno tutto quanto ragionevolmente possibile per ottenere un'affidabile assicurazione che sarà accordato un trattamento riservato alle Informazioni Riservate ricevute; ovvero

(d) siano state acquisite da un terzo che ha il diritto di diffondere tali informazioni, avuto riguardo al momento in cui siano pervenute alla Parte Ricevente.

7. La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante soltanto nei casi previsti dall'Articolo 6 e dal presente Articolo, ad una qualsiasi persona di seguito indicata, qualora effettivamente necessario, allo scopo di valutare le Informazioni Riservate per lo Scopo Consentito:

   (a) i consulenti della Parte Ricevente in relazione allo Scopo Consentito, obbligati per legge al segreto professionale;

   (b) ogni altra persona che le Parti abbiano concordato per iscritto possa ricevere le Informazioni Riservate in relazione allo Scopo Consentito.

   Tuttavia, prima di effettuare la divulgazione alle persone di cui ai punti (a) e (b) sopra indicati, la Parte Ricevente dovrà informare tali persone della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e, con riferimento alle persone indicate nel punto (b), dovrà ottenere un impegno di riservatezza, sostanzialmente analogo nella forma e nel contenuto, al presente Impegno di Riservatezza, cosicché tali persone assumano obbligazioni analoghe a quelle assunte dalla Parte Ricevente.

8. Le Informazioni Riservate rimarranno di proprietà della Parte Divulgante.

9. Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 6 e 7 che precedono, o quanto espressamente autorizzato dalla Parte Divulgante, la Parte Ricevente non dovrà informare alcuna persona del fatto che le sono state fornite le Informazioni Riservate.

10. Salvo che non sia diversamente e specificatamente concordato per iscritto dalle Parti, le obbligazioni di cui al presente Impegno di Riservatezza avranno una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo.

11. La Parte Ricevente riconosce che l'acquisizione delle Informazioni Riservate, ai sensi del presente Impegno di Riservatezza, non costituisce e non deve essere interpretata in modo da costituire un obbligo, espresso o implicito, in capo alla Procedura di sottoscrivere accordi vincolanti riguardanti la vendita del credito IVA endoconcorsuale, essendo questo Impegno di Riservatezza funzionale esclusivamente allo Scopo Consentito, ovvero permettere alla Parte Ricevente di formulare una proposta irrevocabile di acquisto dello stesso, secondo l'avviso di vendita, che qui s'intende interamente richiamato ed approvato.

12. Nel caso di cessazione dell'interesse, per qualsiasi motivo, a formulare una proposta irrevocabile d'acquisto, la Parte Ricevente assume l'impegno di cancellare o distruggere qualsiasi informazione, ottenuta in esecuzione di questo Impegno di Riservatezza.

13. La Parte Ricevente prende atto e accetta che la Procedura non assume alcun obbligo di garanzia di qualsivoglia natura con riguardo alla completezza, correttezza e veridicità delle Informazioni Riservate che saranno comunicate in esecuzione di questo Impegno di Riservatezza, tenuto conto che il credito IVA endoconcorsuale. Pertanto, eventuali discordanze tra la documentazione in atti e la reale consistenza del credito IVA endoconcorsuale, anche per effetto di riduzioni operate autonomamente dall'Amministrazione finanziaria, non potrà essere sollevata come eccezione per non stipulare l'atto di cessione.

In fede.

[nome del soggetto che assume l'impegno]

Il legale rappresentante

[nome del legale rappresentante]